MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

PROGRESSIONI TRA LE AREE IN DEROGA, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 18, COMMA 6 DEL CCNL 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI, DALL'AREA DEGLI ASSISTENTI ALL'AREA DEI FUNZIONARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e in particolare l'art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che, *"… Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree (…), avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, (…), sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno";*

VISTO il regolamento 27 aprile 2006, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente "*attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di*

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023 n. 230, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione"*;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e in particolare l'articolo 18, comma 6, il quale dispone che, *''In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata tabella 3 di corrispondenza";*

VISTO, altresì, l'articolo 13 del suddetto CCNL 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

- Area degli operatori;
- Area degli assistenti;
- Area dei funzionari;
- Area delle elevate professionalità;

VISTO, altresì, il comma 3 del richiamato articolo 13, del CCNL 2019-2021 ai sensi del quale "*In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.*";

VISTO il "*Contratto Collettivo Integrativo per la definizione del nuovo sistema ordinamentale del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" sottoscritto in data 22 febbraio 2024;

VISTO l'art. 18, comma 8, del richiamato CCNL 2019-2021 che ha previsto che le progressioni verticali di cui all'art. 18, comma 6 del vigente CCNL, possono essere finanziate anche mediante l'impiego delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018;

VISTA la comunicazione del 30 marzo 2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse di cui al citato art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021 di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 186.856,00 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;

CONSIDERATO che in data 15 novembre 2023 è stato formalmente avviato il confronto di cui all'articolo 5, comma 3, lett. h) del CCNL 2019-2021, sui criteri per l'effettuazione delle procedure di progressione tra le Aree del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il predetto confronto si è concluso in data 24 maggio 2024;

CONSIDERATO, nel suo complesso, il piano assunzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di dare avvio alla procedura di passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari

DECRETA

Articolo 1
Posti disponibili

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse, è indetta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021, una procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive n. **25 unità** di personale del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'area degli **Assistenti** all'area dei **Funzionari**.

2. Il contingente complessivo di n. 25 posti messi a bando è così ripartito tra le seguenti famiglie professionali:

- Famiglia professionale di *Funzionario di ambito giuridico*: n. 15 posti;
- Famiglia professionale di *Funzionario di ambito socio-statistico-economico*: n. 10 posti.

3. Il passaggio tra le aree ha decorrenza giuridica ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Articolo 2
Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. La suddetta procedura è riservata al personale appartenente al ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 31 dicembre 2023 e che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrato nell'Area degli Assistenti;
c) essere in possesso di laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;
d) in alternativa al precedente punto c), essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti c) e d), ove rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti da Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente bando.

2. Alla procedura di cui all'art. 1 non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, abbiano avuto provvedimenti disciplinari, con esclusione delle sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto, al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero abbiano riportato un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021;

b) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

3. Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal comma 2, possono partecipare alla procedura con riserva:

a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione. In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso;
b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

4. Il candidato che non sostiene il test finale di cui al successivo articolo 7, nel giorno, ora e sede stabiliti, sarà escluso dalla presente procedura fatto salvo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

5. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.

6. I candidati devono mantenere il possesso dei requisiti di accesso per tutta la durata della procedura, ivi inclusa la sottoscrizione del contratto individuale per l'inquadramento nella nuova area.

Articolo 3
Criteri di valutazione

1. Il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avviene sulla base di apposita graduatoria redatta all'esito della valutazione dei seguenti criteri:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza di cui all'articolo 4 del presente bando (max 50 punti);
b) titolo di studio più elevato posseduto tra quelli indicati all'articolo 5 del presente bando (max 25 punti);
c) competenze professionali, tenendo conto dell'esito del test conclusivo del percorso di autoformazione individuale di cui agli articoli 6 e 7 del presente bando (max 25 punti).

2. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.

Articolo 4
Esperienza maturata nell'area di provenienza

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **50 punti**.

2. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato. I periodi pari o superiori a 180 giorni sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a 180 giorni non sono conteggiati.

3. All'esperienza professionale maturata è attribuito il punteggio di **1,4 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso, uguale o superiore a 180 giorni, quale dipendente inquadrato nell'area degli Assistenti di cui al CCNL comparto Funzioni centrali del 2019/2021, già area Seconda di cui al CCNL comparto Ministeri 2006/2009 ed eventualmente nella precedente area B di cui al CCNL comparto Ministeri 1998/2001 o in area equivalente di altro comparto o nei corrispondenti livelli di inquadramento precedenti all'istituzione delle aree, anche di altro comparto.

4. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altro istituto presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

Articolo 5
Titolo di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio, previsto quale requisito di accesso, è di **25 punti**.

2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (triennale/quadriennale/ quinquennale): **21 punti**;
b) diploma universitario: **23 punti**;
c) laurea breve (triennale) o di primo livello: **23 punti**;
d) laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento: **25 punti**.

3. È valutato il **titolo di studio più elevato posseduto** dal candidato.

4. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, comma 3.2, del D. Lgs. 165/2001.

Articolo 6
Competenze professionali

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di **25 punti**. Per la valutazione delle competenze professionali si tiene conto degli esiti del test conclusivo del percorso di autoformazione individuale di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7
Autoformazione e test finale

1. L'erogazione del test finale conseguirà ad un percorso di autoformazione svolto individualmente dal candidato su apposite banche dati suddivise per materia, rese disponibili dall'Amministrazione con modalità comunicate con apposito avviso sul sito istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 5 agosto 2024.

2. Le materie oggetto del test finale sono in parte differenziate per Famiglia professionale e in parte comuni alle due Famiglie professionali, come di seguito specificate:

Per il ***Funzionario di ambito giuridico***		Per il ***Funzionario di ambito socio-statistico-economico***	
Materie	n. domande somministrate	Materie	n. domande somministrate
- Diritto costituzionale	10	- Diritto costituzionale	5
- Diritto amministrativo e pubblico impiego	21	- Diritto amministrativo e pubblico impiego	5
		- Economia e Contabilità di Stato	12
		- Elementi di statistica e sociologia	9
- Ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e CCNL	6	- Ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e CCNL	6
- Informatica e cybersecurity	10	- Informatica e cybersecurity	10
- Inglese	3	- Inglese	3
Totale domande	50		50

3. Il test finale, della durata complessiva di 60 minuti, prevede l'erogazione di 50 domande. Per ciascuna domanda sono previste 3 risposte, di cui solo una esatta.

4. I punteggi, per ogni domanda, sono così ripartiti: +0,50 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, una decurtazione di -0,25 punti dal punteggio complessivo per ogni risposta errata.

5. L'eventuale punteggio negativo conseguito dal candidato nell'esecuzione del test finale sarà valutato pari a zero.

6. Ogni dipendente potrà sostenere il test finale per una o entrambe le famiglie professionali di cui al precedente articolo 1.

7. L'amministrazione renderà noto, entro il 4 ottobre 2024, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la sede e il calendario in cui il candidato sarà chiamato a sostenere il test finale. La predetta pubblicazione ha valore di notifica e convocazione dei candidati. Le sessioni relative al test finale si concluderanno entro il 15 ottobre 2024.

8. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per il test finale, per gravi e certificati motivi di salute, da comunicare entro la data della prova, la Commissione fisserà una nuova data, entro il decimo giorno successivo alla data inizialmente prevista secondo il calendario di cui al precedente comma 7, senza possibilità di nuovo differimento. L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione dalla procedura.

9. Con successive comunicazioni, che verranno pubblicate sul sito Istituzionale e sul portale INTRANET, saranno rese note le istruzioni dettagliate e le modalità di svolgimento della procedura.

Articolo 8
Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata **esclusivamente** in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sui siti *Intranet* e *Internet* (www.lavoro.gov.it) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure accedendo direttamente al link: https://www.pv24minlavoro.it/ seguendo le relative istruzioni.

È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione a decorrere **dalle ore 12.00 del 16 settembre 2024**. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere perentoriamente completata **entro le ore 23,59 del 30 settembre 2024**. Dopo detto termine il sistema informatico si disattiverà automaticamente, non consentendo più la partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente bando.

2. Il candidato, effettuata la registrazione, dovrà compilare *on-line* il modello di domanda, secondo le istruzioni che verranno fornite dal sistema. Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: talune dovranno essere inserite direttamente dal candidato, altre risulteranno già acquisite dall'applicazione informatica e dovranno essere confermate o modificate, qualora risultassero errate secondo la valutazione dello stesso. Il sistema informatico non consentirà l'invio di domande prive di tali informazioni obbligatorie.

3. Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-desk al seguente indirizzo e-mail: assistenza@pv24minlavoro.it mentre per eventuali richieste sul bando, l'indirizzo di riferimento è il seguente: progressioniverticali2024@lavoro.gov.it.

4. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata oltre che nella domanda stessa anche nella relativa ricevuta, che verrà inviata alla *e-mail* indicata dal candidato in fase di registrazione.

5. Eventuali correzioni e/o integrazioni della domanda potranno essere effettuate entro il termine di cui al precedente punto 1, esclusivamente mediante la compilazione e l'invio *on-line* di una nuova domanda di partecipazione, seguendo le modalità indicate dal sistema. Pertanto, ai fini della partecipazione alle procedure selettive di cui al presente bando, si terrà conto dell'ultima domanda inviata.

6. Dopo avere effettuato l'invio *on-line**,*** il candidato riceverà nella mail indicata sia la domanda di partecipazione che la ricevuta di presentazione.

7. Nella domanda il candidato deve dichiarare la famiglia professionale per la quale intende concorrere tra quelle indicate all'articolo 1 del presente bando. Con la medesima domanda, il candidato può selezionare entrambe le Famiglie professionali di destinazione.

8. Le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

9. Con l'invio della domanda il candidato esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Articolo 9
Commissione

1. Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da un Dirigente generale con funzione di Presidente, da due Dirigenti, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell'area funzionari in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 10
Graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, dei titoli di studio e delle competenze professionali di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

2. L'eventuale punteggio negativo conseguito dal candidato nell'esecuzione del test finale sarà valutato pari a zero.

3. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di servizio prestato nel ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. A parità assoluta, infine, avrà la precedenza il candidato con maggiore età anagrafica.

4. Le graduatorie definitive di merito saranno formulate distintamente per ogni famiglia professionale secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito Istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli non in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in forza di istituti previsti dalla vigente normativa (aspettativa, assegnazione provvisoria presso altre Amministrazioni, fuori ruolo, etc.).

7. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.

Articolo 11
Inquadramento in ruolo

1. I candidati dichiarati vincitori per ciascuna graduatoria saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari, rispettivamente nella famiglia professionale di *Funzionario di ambito giuridico* oppure nella famiglia professionale di *Funzionario di ambito socio-statistico-economico*.

2. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.

3. La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dalla graduatoria.

4. Il candidato deve mantenere i requisiti di accesso alla procedura fino alla data della sottoscrizione del contratto individuale, a pena di decadenza dalla graduatoria, senza alcun diritto da far valere nei confronti dell'Amministrazione.

5. Il candidato che sia risultato vincitore in entrambe le graduatorie sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza per la Famiglia di destinazione. Successivamente alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, l'Amministrazione provvederà a scorrere la graduatoria fino alla ricostituzione del contingente messo a bando per il numero di posti resisi vacanti per effetto delle preferenze espresse.

6. I dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del rispettivo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022. Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il dipendente cessa dall'assegnazione in posizione di comando presso altra amministrazione.

Articolo 12
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa.

2. Il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Articolo 13
Accesso agli atti della procedura

1 I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale accedendo con le proprie credenziali all'applicazione informatica disponibile sui siti *Intranet* e *Internet* (www.lavoro.gov.it) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure accedendo direttamente al link: https://www.pv24minlavoro.it/.

2. A tal fine, il candidato, all'esito della procedura, nella propria area personale potrà visionare le graduatorie, le valutazioni delle prove, nonché gli atti e i documenti relativi alla procedura per la quale ha presentato la domanda di partecipazione.

Articolo 14
Ricorsi

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet e sul portale INTRANET del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 15
Norme di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it e sul portale INTRANET. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito e sul portale INTRANET, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.

4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Grazia Strano*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*